



ARGOMENTO	COMMENTO
Riferimento normativo	Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del D.L.138/2011)
Oggetto	Passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% (l'aliquota del 20% non è più vigente per alcun bene o servizio)
Decorrenza	L'aliquota del 21% si applica a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo di entrata in vigore della norma, con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972 (non rileva invece il momento dell'esigibilità).
Casi particolari	Avviso di Parcella (o Parcella pro-forma) Se è stato emesso prima dell'entrata in vigore della norma e la fattura definitiva viene emessa successivamente all'entrata in vigore della nuova aliquota, è necessario cambiare l'aliquota da 20 a 21%. Consegna merce (DDT) Si considera il momento di consegna della merce per determinare l'aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell'entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Acconti Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull'imponibile residuo. Note di variazione (storno) Se si rettificano, anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.
Operazioni con lo Stato	L'aliquota rimane al 20% a condizione che la fattura sia stata emessa ed anche registrata , entro il 16 settembre 2011, giorno precedente dell'entrata in vigore della legge. E' irrilevante il fatto che la fattura sia stata pagata o meno.
Scorporo	Per effetto della modifica all'art.27 del D.P.R.633/1972, non è più ammesso il metodo con le percentuali di scorporo dei corrispettivi dei commercianti (rimane possibile il solo scorporo matematico). Le liquidazioni effettuate in precedenza devono mantenere il metodo originariamente applicato.
Limite per le transazioni in contanti	Il limite massimo per le transazioni in contanti passa a 2.500,00 euro (in precedenza il limite era di 5.000,00 euro).